

(N. 602-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZOTTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori AMADEO, BENEDETTI, CARON, JANNUZZI,
SCHIAVI e ZANOTTI BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1954

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1955

Norme per la elezione dei Consigli regionali.

ONOREVOLI SENATORI. — La 1^a Commissione ha assolto nella seduta del venerdì successivo il compito affidatole dal Senato il 4 corrente mese: esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amadeo ed altri, n. 602, alla stregua dei numerosi emendamenti presentati in Aula.

Il Senato approvò l'articolo 1 del disegno di legge. Dinanzi all'alternativa del suffragio universale con voto diretto o del suffragio indiretto, l'Assemblea si pronunciò per la seconda

tesi, che è quella dei proponenti. Venne così tracciato il cammino per il lavoro della Commissione.

1. ELETTORATO ATTIVO, CASI DI INELEGGINIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ.

Il Consiglio regionale, dunque, è eletto dai consiglieri provinciali: ogni Regione forma un collegio elettorale. Il numero dei consiglieri regionali varia, secondo l'entità della popola-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione della Regione: da 60 membri per Regioni con più di quattro milioni di abitanti, 50 con più di tre milioni, 40 con più di un milione, fino a 30 per tutte le altre Regioni. Sede il capoluogo di Regione. Rinnovabilità ogni quattro anni.

È stata fatta in Commissione questa domanda: in caso di scioglimento di un Consiglio provinciale, i membri sono elettori regionali? Alla Commissione non pare dubbio. Perciò al secondo comma dell'articolo 2, che dice: « Sono elettori regionali i consiglieri regionali delle provincie della Regione », si propone di aggiungere: *in carica all'atto di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, nonché i componenti dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, purché in carica alla data del decreto presidenziale di scioglimento.*

Quanto al numero e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità, la Commissione si è trovata d'accordo nella necessità della elaborazione del testo.

Sono stati enucleati i casi di ineleggibilità in due articoli. Nel primo (articolo 20) sono considerate le ineleggibilità che derivano dalla funzione; nel secondo quelle che scaturiscono dal contrasto di interessi (articolo 21).

Nel primo sono compresi: gli stessi consiglieri provinciali, i Ministri, i Sottosegretari, gli Alti Commissari, e — secondo le aggiunte accolte dalla Commissione — i rispettivi capi di Gabinetto e segretari particolari; il capo della Polizia e (aggiunta della Commissione) i vice-capi della Polizia e gli Ispettori generali di pubblica sicurezza; i Commissari del Governo presso le rispettive Regioni, i Prefetti, i funzionari di Prefettura (aggiunta della Commissione) e quelli di Pubblica Sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione; i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale. La Commissione ha incluso in questo elenco, ove appunto la causa della ineleggibilità sta nell'esercizio di una funzione, gli stipendiati e i salariati degli enti locali ed istituti dipendenti, sottraendoli dall'elenco dell'articolo successivo. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

Nel secondo elenco sono enucleati i casi di ineleggibilità per contrasto di interessi. La Commissione rifacendo parzialmente il testo ha distinto tre categorie: coloro che hanno maneggio di denaro o liti pendenti o siano debitori morosi; i fornitori o concessionari, ecc.; gli ex amministratori.

Le incompatibilità sono disciplinate nell'articolo 22. Ai senatori e deputati, ai giudici della Corte costituzionale, ai membri del Consiglio superiore della Magistratura, sono stati aggiunti in Commissione: i membri di un'altra Assemblea regionale, i sindaci di Comuni della Regione con più di 10.000 abitanti. L'onere che deriva dall'esercizio della loro funzione non consente che altro se ne aggiunga di tale mole ed importanza. Conformemente ai principi che regolano l'istituto della incompatibilità, è concessa agli interessati una facoltà di opzione, che può esercitarsi entro quindici giorni dalla convalida delle elezioni.

2. DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO.

Questa fase concerne la distribuzione dei certificati elettorali, la presentazione delle liste, l'accettazione della candidatura.

Spetta al Presidente della Repubblica fissare la data della votazione per ciascuna Regione, la quale deve avvenire non prima di venti e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La Commissione trova esatto il rilievo, in aderenza al principio del decentramento amministrativo, che non sia il Ministro dell'interno, come propone il disegno di legge, ma il Prefetto di ciascuna Regione a far pervenire ad ogni consigliere provinciale il certificato elettorale: le cui caratteristiche vanno congruamente integrate per effetto dell'adozione del sistema di ballottaggio, di cui si dirà in seguito.

L'ufficio elettorale regionale è presieduto dal Presidente delle Corti di appello, indicate nell'allegato B: per il Friuli-Venezia Giulia dal Presidente del Tribunale di Udine. Il testo perciò è stato modificato per comprendere tutti i casi con un'unica dizione: « L'ufficio elettorale regionale è presieduto dal Presidente dell'Ufficio giudiziario indicato nell'allegato B ».

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ogni lista deve essere presentata da un numero di elettori *non superiore ad un decimo del corpo elettorale*. Il numero limitato degli elettori regionali ha suggerito alla maggioranza della Commissione l'opportunità di adottare un limite massimo nel numero dei presentatori, perchè sia garantita la segretezza del voto: il principio peraltro è già applicato dalle leggi elettorali comunale e provinciale, articolo 27, secondo comma, testo unico 5 aprile 1951, n. 203, dalle norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, articolo 8, primo comma, ecc. La Commissione si è trovata unanime nel prescrivere che la lista dei candidati *sia accompagnata da un modello di contrassegno, anche figurato*, sicchè ogni lista sarà distinta non solo dal numero progressivo assegnato a ciascuna, ma anche dal relativo contrassegno.

Oltre il contrassegno, con la lista si devono presentare, entro le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni:

la dichiarazione, autenticata, di accettazione di ogni candidato;

il certificato di nascita ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione di ciascun candidato.

Sono dettate disposizioni particolari sulla verifica delle liste. La Commissione ha ritoccato ed ampliato l'articolo 12 relativo, ispirandosi alla disciplina prevista per la analoga operazione dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle elezioni comunali e provinciali.

3. DELLA VOTAZIONE E DELL'EVENTUALE BALLOTTAGGIO.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, come per la prima elezione della Camera dei deputati (legge 5 febbraio 1948, n. 26). Con questa differenza: qui non sono ammessi voti di preferenza. È una lista rigida. Il voto si esprime con un segno a matita sul *contrassegno della lista*, per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa. Tale cifra serve di base per l'assegna-

zione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. L'assegnazione vien fatta secondo il metodo D'Hondt, e cioè si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri di eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. *Nell'ambito di ciascuna lista — ha chiarito la Commissione — i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva della medesima.*

Nel caso di parità di quoziente, il testo Amadeo stabilisce che il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio.

La Commissione, nella sua maggioranza, ha scartato l'idea del sorteggio: a questo potrà ricorrersi solo dopo aver esperito una nuova votazione, *col metodo del ballottaggio. E nell'articolo 18-bis ha fissato le modalità della votazione di ballottaggio.*

Il relatore, riesaminando successivamente la questione, nel momento della compilazione di queste note, è colpito dal dubbio che non siano state esaurientemente contemplate le ipotesi e le modalità di una seconda votazione. Anzitutto è chiaro che alla votazione di ballottaggio si debba procedere solo quando l'assegnazione riguarda l'ultimo seggio. La questione non sorge se la parità di cifra elettorale e di quoziente si verifica durante l'assegnazione dei seggi precedenti: poichè ciascuna delle liste che si trovano in condizioni di parità avrà il suo posto. Potrebbe avere importanza la precedenza, se vi fossero connesse conseguenze giuridiche: ma l'unica ipotizzabile è quella della presidenza provvisoria del Consiglio. Senonchè il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stabilisce che la presidenza provvisoria è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Dunque al ballottaggio si dovrà procedere solo se sia in competizione l'ultimo posto ovvero se sia rimasto da attribuire un numero

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di seggi inferiore a quello delle liste che si trovano con parità di quoziensi.

E allora sembra al Relatore che gli articoli 18 e 18-bis debbano essere modificati nella maniera seguente:

Art. 18.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e, quindi, si scelgono, fra i quoziensi così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quoziensi ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

L'ultimo seggio, a parità di quoziene nelle cifre intere e decimali, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a votazione di ballotaggio con le modalità di cui all'articolo successivo.

Analogamente si procede quando vi sia parità di cifra elettorale nonché di quoziene tra più di due liste e sia rimasto da attribuire un numero di seggi inferiore a quello delle liste medesime.

Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quoziensi.

Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva della medesima.

Art. 18-bis.

Sostituire l'ultimo comma coi seguenti:

Nel caso in cui la seconda votazione venga effettuata per più di un seggio l'attribuzione dei seggi stessi ha luogo con la medesima procedura di cui al primo comma dell'articolo precedente. A parità di cifra elettorale e di quoziene si procede al sorteggio.

Nei casi previsti dal presente articolo, la proclamazione di tutti gli eletti si effettua dopo accertati i risultati della seconda votazione.

4. RINVIO AL TESTO UNICO 5 APRILE 1951, N. 203.

Poche altre disposizioni concernono: la convalida delle elezioni che, a giudizio della Commissione, deve avvenire prima di procedere alla costituzione dell'ufficio di Presidenza; il ricorso avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida; le attribuzioni della segreteria, le quali sono disimpegnate in via provvisoria dalla Segreteria dell'Amministrazione provinciale ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale; le spese per la prima elezione, che sono poste a carico dello Stato; ed infine il rinvio alle disposizioni concernenti le leggi elettorali comunali (testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni) per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge.

È stato proposto un articolo aggiuntivo sul rimborso delle spese di viaggio e su una diaria per i consiglieri provinciali che si rechino nel capoluogo della Regione a votare. Non sembra alla maggioranza della Commissione sia questo il luogo per discuterne. È in corso innanzi al Parlamento un disegno di legge che tratta la questione nelle linee generali.

È stato chiesto infine che i comizi elettorali siano convocati per ciascuna regione entro i novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La Commissione non si è pronunciata, non avendo gli elementi che il Governo potrà fornire in Assemblea, che consentano di valutare se un tale lasso di tempo sia sufficiente per l'espletamento di una elezione in un ente che sorge e che allo stato è praticamente sprovvisto di tutto.

* * *

Onorevoli colleghi, la Commissione ha potuto compiere il suo lavoro di coordinamento e di rielaborazione con rapidità, poiché vi è stato — tranne in pochi casi — il consenso unanime. Si confida che il disegno di legge possa ottenere il medesimo consenso dall'Assemblea.

ZOTTA, relatore.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI.

Art. 1.

Per la prima attuazione dell'ordinamento regionale i Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Ogni Regione è costituita in unico collegio elettorale.

Sono elettori regionali i consiglieri provinciali delle provincie della Regione.

Art. 3.

Il Consiglio regionale è composto:
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino all'indizione dei comizi elettorali.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 4.

I comizi elettorali sono convocati per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri. La votazione deve avvenire non prima di venti e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Art. 1.

Identico.

(Articolo approvato dall'Assemblea).

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione il Ministro per l'interno provvede a far pervenire ad ogni consigliere provinciale il certificato elettorale.

Il certificato elettorale ha le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A) della presente legge.

Esso indica: a) nome e cognome e paternità dell'elettore; b) la sua data di nascita; c) il Consiglio provinciale del quale è membro; d) la data della votazione; e) il luogo di convocazione.

Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede a trasmettere in triplice copia l'elenco degli elettori della Regione al Presidente dell'Ufficio elettorale regionale.

Art. 6

L'Ufficio elettorale regionale è presieduto dal Presidente della Corte d'appello indicata nell'allegato B alla presente legge ed ha sede presso la Corte d'appello stessa.

Esso si compone di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente tra magistrati addetti agli uffici giudiziari della Regione, di grado non inferiore all'VIII.

Il Presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente fra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio deve essere costituito almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

Art. 7.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 5 può ottenerne il rilascio dall'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di consigliere provinciale.

Art. 5.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione i Prefetti della Regione provvedono a far pervenire ad ogni consigliere provinciale delle rispettive provincie il certificato elettorale.

Identico.

Esso indica: a) nome e cognome dell'elettore; b) la sua data di nascita; c) il Consiglio provinciale del quale è membro; d) la data della votazione; e) il luogo di convocazione, e reca, inoltre, due tagliandi, da staccarsi a cura del Presidente del seggio, e valevoli rispettivamente per l'ammissione alla prima votazione e per l'ammissione all'eventuale votazione di ballottaggio.

Entro lo stesso termine, di cui al primo comma, i Prefetti della Regione provvedono a trasmettere in triplice copia l'elenco degli elettori regionali delle rispettive provincie all'Ufficio elettorale regionale, il quale compila l'elenco degli elettori della Regione, in duplice copia, da servire rispettivamente per la prima votazione e per l'eventuale votazione di ballottaggio.

Art. 6.

L'Ufficio elettorale regionale è presieduto dal Presidente dell'Ufficio giudiziario indicato nell'allegato B alla presente legge ed ha sede presso l'Ufficio giudiziario stesso.

Esso si compone di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente tra magistrati addetti agli uffici giudiziari della Regione.

Identico.

Identico.

Art. 7.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 5, e che nelle quarantotto ore successive non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal Prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di consigliere provinciale.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dall'Ufficio elettorale regionale.

Art. 8.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 9.

Le liste dei candidati devono essere presentate da uno o più elettori regionali.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Art. 10.

Con la lista si deve presentare la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, nella quale espressamente si escluda la esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nello elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale, dandone immediata comunicazione al Prefetto competente.

Il Prefetto, quando rilascia il certificato elettorale ad elettori non compresi nell'elenco trasmesso all'Ufficio elettorale regionale, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio medesimo per l'inclusione nell'elenco degli elettori regionali.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dal Prefetto.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di elettori regionali della Regione non superiore ad un decimo del totale dei seggi di consigliere provinciale assegnati alle Province della Regione stessa. Nel calcolo del predetto limite si procede all'arrotondamento all'unità superiore. Nessun elettore regionale può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

Identico.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Identico.

Art. 10.

Con la lista dei candidati si deve presentare :

- 1) la dichiarazione, autenticata, di accettazione di ogni candidato;
- 2) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

Art. 11.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 dell'ottavo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

Art. 12.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se la lista è stata presentata da almeno un elettore regionale;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

c) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

liste elettorali di un Comune della Regione di ciascun candidato;

3) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.

Identico.

Art. 11.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

Art. 12.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se le liste siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, o il certificato di nascita o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e dei candidati che non raggiungano il 25° anno di età entro il giorno della votazione;

b-bis) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, consentendo la relativa sostituzione con un nuovo contrassegno non oltre le ore 10 del giorno successivo;

c) *identico*;

d) *identico*.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 10 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono inappellabili.

Art. 13.

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo provvede alla stampa di un manifesto, in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse. Esemplari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'albo pretorio della Provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali, di cui agli allegati C e D alla presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse.

Art. 14.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene in una sala della Corte d'appello, di cui all'allegato B, alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

Art. 15.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 11 per esaminare i nuovi contrassegni presentati in sostituzione di quelli riconosciuti ai sensi della lettera b-bis) e per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Il rappresentante di ciascuna lista, fino all'ora della riunione dell'Ufficio elettorale, può prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Identico.

Art. 13.

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo, provvede alla stampa di un manifesto, in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse ed il relativo contrassegno. Esemplari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'albo pretorio della Provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali, di cui agli allegati C e D alla presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il relativo contrassegno, seguendo l'ordine in cui sono state riportate nel manifesto di cui al comma precedente.

Art. 14.

Identico.

La votazione avviene in una sala dell'Ufficio giudiziario di cui all'allegato B, al quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

Art. 15.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 17.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finchè non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 18.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

Art. 16.

Il voto è dato dall'elettore regionale presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale.

Il voto si esprime con un segno a matita sul numero progressivo della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

Art. 17.

Chiusa la votazione, il Presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 5 e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Si dà quindi inizio allo spoglio dei voti.

Art. 18.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa

Art. 16.

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale.

Il voto si esprime con un segno a matita sul contrassegno della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di questa ultima, si procede a votazione di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo successivo. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva della medesima.

Art. 18-bis.

La eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo precedente ha luogo la domenica successiva a quella della elezione.

A tale scopo l'Ufficio elettorale regionale, entro il lunedì, comunica telegraficamente, tramite i Presidenti delle singole Amministrazioni provinciali della Regione, ai singoli elettori regionali i risultati dello scrutinio indicando le liste tra le quali si dovrà effettuare la votazione di ballottaggio, avendo ottenuto parità di quoziente e di cifra elettorale.

Per le operazioni relative alla votazione di ballottaggio si osservano le norme previste per la prima votazione. Gli elettori regionali sono ammessi al voto previo distacco del secondo tagliando del certificato elettorale. La votazione di ballottaggio si effettua con le schede all'uopo predisposte dall'Ufficio elettorale regionale ed aventi le caratteristiche essenziali di cui agli allegati E e C alla presente legge.

L'Ufficio elettorale regionale assegna il seggio alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al sorteggio.

Nel caso previsto dal presente articolo, la proclamazione di tutti gli eletti si effettua dopo accertati i risultati della votazione di ballottaggio.

Art. 19.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) gli elettori regionali;
- b) i ministri, i sottosegretari di Stato e gli alti commissari;
- c) il capo della polizia;
- d) i commissari del Governo presso le rispettive regioni, i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- e) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;
- f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

Art. 21.

Sono altresì ineleggibili coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione:

- a) hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto;
- b) hanno liti pendenti, oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;
- c) si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al numero uno dell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;
- d) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione o dagli enti, istituti od aziende da essa gestite;

Art. 20.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) *identico.*
 - b) i ministri, i sottosegretari di Stato, gli alti commissari ed i rispettivi capi di gabinetto e segretari particolari;
 - c) il capo della polizia, i vicecapi della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
 - d) i commissari del Governo presso le rispettive regioni, i prefetti, i funzionari di prefettura e quelli di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
 - e) *identico.*
 - f) *identico.*
 - g) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione o dagli enti, istituti od aziende da essa gestiti, nonchè gli amministratori degli enti, istituti ed aziende medesimi.
- identico.*

Art. 21.

Sono altresì ineleggibili:

- a) coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto, hanno liti pendenti, oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;
- b) coloro che si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al numero uno dell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

(Vedi lettera g) dell'articolo 20).

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) gli amministratori degli enti, istituti ed aziende suddette;

f) gli ex amministratori della Regione e degli enti, istituti ed aziende medesime che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

(Vedi lettera g) dell'articolo 20).

c) gli ex amministratori della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, nonchè degli enti, istituti ed aziende gestiti dalla Regione o dagli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

Art. 22.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

- a) i deputati ed i senatori;
- b) i giudici della Corte costituzionale;
- c) i membri del Consiglio superiore della magistratura.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnate le dimissioni entro quindici giorni dalla convalida dell'elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

Art. 22.

Identico.

- a) i senatori ed i deputati;
- a-bis) i membri di un'altra Assemblea regionale;
- b) *identico.*
- c) *identico.*
- d) i sindaci di comuni della Regione con più di 10.000 abitanti.

Identico.

Decadono altresì i consiglieri regionali per i quali sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

Art. 23.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Per la prima elezione del Consiglio regionale le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'ufficio di

Art. 23.

Il Consiglio regionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, provvede alla convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Identico.

Le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale del-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segreteria dell'Amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato *B*.

Art. 24.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

la città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato *B*.

Art. 24.

Identico.

Art. 24-bis.

Le spese per la prima elezione dei Consigli regionali sono a carico dello Stato.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con apposito provvedimento di variazione al bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre negli statuti di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, per l'attuazione della presente legge.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese come sopra autorizzate sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 30 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATI

TESTO DEI PROPONENTI

ALLEGATO A.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO PER L'INTERNO

ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

per la Regione

CERTIFICATO ELETTORALE

Il Sig. di

*nato a il nella sua qualità di
Consigliere provinciale della provincia di è iscritto
al n. dell'elenco degli elettori per la Regione*

*La votazione avrà luogo in una sala della Corte d'appello di
il giorno Le operazioni di voto
avranno inizio alle ore 10 e continueranno fino alle ore 17.*

Il presente certificato deve essere esibito al seggio elettorale.

Roma, 19

PER IL MINISTRO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ALLEGATO A.

(1)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

per la Regione

CERTIFICATO ELETTORALE

*Il Sig. nato a**il nella sua qualità di Consigliere provinciale della Provincia di è elettore regionale per l'elezione sopraindicata.**La votazione avrà luogo in una sala del (2) di**..... il giorno Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 10 e continueranno fino alle ore 17.**Il presente certificato deve essere esibito al seggio elettorale e conservato per l'eventuale votazione di ballottaggio che avrà luogo il giorno**..... il 19*

IL (3).

(1) Prefettura di oppure Ufficio elettorale regionale di

(2) Corte di Appello o Tribunale.

(3) Il Prefetto oppure il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA REGIONE

*del**Elettore regionale*

Tagliando di controllo per la votazione di ballottaggio.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA REGIONE

*del**Elettore regionale*

Tagliando di controllo per la prima votazione.

TESTO DEI PROPONENTI**ALLEGATO B.****SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI**

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano.
VENETO	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tribunale di Udine.
LIGURIA	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de l'Aquila.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA	Corte di appello di Catanzaro.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ALLEGATO B.

Identico.

TESTO DEI PROPONENTI**ALLEGATO C.**

	1	2	3	4	5 ecc.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 ecc.					

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ALLEGATO C

	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
ecc.					

N. B. — In caso di votazione di ballottaggio sulla scheda vanno riportate solo le liste ammesse alla votazione stessa.

TESTO DEI PROPONENTI

ALLEGATO D

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE


..... (data)

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

.....



TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ALLEGATO D.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

del
..... (data)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

Timbro

TESTO DEI PROPONENTI

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ALLEGATO E.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

del
..... (data)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE
DI BALLOTTAGGIO**

Firma dello Scrutatore

Timbro